



COMUNE DI PRASCORSANO

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141

FAX 0124-698357

mail: comune@comune.prascorsano.to.it

pec: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE n. 10/2021

IL SINDACO

Rilevato che in conseguenza del recente evento atmosferico verificatosi in data 11.05.2021, che ha colpito il territorio comunale causando vari smottamenti tra il Km 14+500 e il Km 14+800 della S.P. 042 del Santuario di Belmonte, si è determinata una situazione di pericolo per la popolazione residente e per gli utilizzatori della struttura stradale, a causa dello scivolamento a valle del terreno soprastante detto tratto, che comporta un consistente rischio di ulteriori distacchi e/o scivolamenti, con pericolo di compromissione della pubblica incolumità;

Preso atto che la Città Metropolitana di Torino in data 11.05.2021 procedeva con un intervento urgente, al fine di poter liberare la circolazione stradale completamente ostruita dal materiale terroso franato;

Rilevato che le forti piogge verificatesi nella notte del 31/05/2021 hanno ulteriormente aggravato la situazione del dissesto in essere;

Considerato che il Comune di Prascorsano ha in itinere la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico alla normativa PAI;

Ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito, anche e soprattutto al fine di scongiurare evidenti pericoli per la circolazione e l'incolumità degli utilizzatori della strada;

Rilevata pertanto la necessità di dover provvedere da parte della Città Metropolitana di Torino, quale proprietaria della SP. 042 succitata, con estrema urgenza all'adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo ed a ripristinare i minimali livelli di servizio, funzionalità e sicurezza del tratto stradale interessato;

Visto il vigente Piano comunale di Protezione civile;

Visto l'articolo 15 della legge 24.2.1992, n. 225;

Visto l'articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

ORDINA

- 1) con estrema urgenza alla Città Metropolitana di Torino, quale Ente proprietario della strada SP. 042 di cui in premesse, l'adozione di tutte le misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo ed a ripristinare i minimali livelli di servizio, funzionalità e sicurezza del tratto stradale di che trattasi;
- 2) che l'adozione delle misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo venga formalmente condivisa con il Geologo Carlo Dellarole, incaricato dall'Amministrazione Comunale quale professionista per la redazione degli elaborati relativi al PAI;
- 3) che l'adozione delle misure necessarie a fronteggiare la situazione di pericolo vengano svolte nel rispetto dell'art. 117 del vigente regolamento edilizio comunale, che all'uopo nel seguito si riporta:

“Articolo 117 Muri di cinta e di sostegno

1. I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2. [omissis...]

3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere rivestiti in massello di pietra o in mattoni tipo “a mano” o con tecniche di ingegneria naturalistica, o trattati con tipologia ornamentale coerente al contesto, se di pregio; a giudizio della commissione edilizia, e solo in contesti di recente formazione e privi di pregio ambientale, è ammissibile la realizzazione di muri in c.a. a vista o in blocchi cementizi, purché decorosamente sistemati ed eventualmente mascherati con arbusti e rampicanti.

5. Per i muri di sostegno isolati, il comune, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione

- 4) che l'Ufficio Tecnico Comunale e gli Agenti di Polizia Municipale sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
- 5) che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Città Metropolitana di Torino – Settore Viabilità;

AVVERTE

- Che ai sensi della Legge 241/1990 e smi, Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio tecnico Aurelio Geom. LUPICA RINATO;
- ai sensi dell'art. 3, 4° comma della legge 241/90 contenete “nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e smi il presente provvedimento è impugnabile con ricorso generico avanti il prefetto di Torino entro trenta giorni decorrenti dalla notifica, con ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale di Torino entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di notifica, e comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Prascorsano, li 01/06/2021

IL SINDACO
Piero ROLANDO PERINCO
